

ORDINANZA 24 luglio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 684).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e la n. 680 dell'11 giugno 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio-
logica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modifica-
zioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, re-
cante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali con-
nesse all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio
2020, n. 77;

Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del
progressivo scaglionamento ed accesso contingentato
degli utenti presso gli Uffici di Poste Italiane S.p.a.
mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei tratta-
menti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e del-
le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge
n. 190 del 2014;

Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS*

1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la
gestione dell'accesso ai propri sportelli, dei titolari del
diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in mo-
dalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate
allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari
delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle inden-
nità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di
cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di com-
petenza del mese di agosto 2020 è anticipato dal 27 al
31 luglio 2020 con possibilità di effettuare il pagamento
il giorno 1 agosto per quelli non eseguiti.

2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo
mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comun-
que il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta
Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A04103